

## **In una procedura di affidamento di servizi (o misto ) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la clausola di sbarramento, relativa al livello minimo di qualità, rientra nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'Ammi**

**Autore:** Lazzini Sonia

**In:** Diritto civile e commerciale

L'interesse alla rinnovazione della gara da parte del concorrente legittimamente escluso per inidoneità dell'offerta si configura come interesse di mero fatto, non tutelabile quale interesse legittimo, non avendo lo stesso una aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si può riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che alla prima gara non abbia preso parte e che si riprometta invece di concorrere alla seconda, in quanto la partecipazione alla gara di appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica nell'impresa l'interesse giuridicamente protetto all'impugnazione dell'aggiudicazione del contratto ad altro concorrente, **con la conseguenza che l'estromissione dalla procedura concorsuale priva il soggetto escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori fasi della medesima procedura**

?

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 4692 del 13 settembre 2005 ci insegna che:

?

La possibilità di valutare l'offerta in base ad elementi diversi, con la previsione dei relativi criteri di aggiudicazione da indicare nell'ordine decrescente di importanza, ed il potere di conferire importanza preminente al criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa ai fini dell'aggiudicazione (purché ci sia adeguatamente specificato negli atti di gara) non preclude che, pur avendo assegnato valore preminente al prezzo (nella specie, 60/100), la stazione appaltante adotti accorgimenti volti a garantire che la qualità del servizio offerto non venga eccessivamente sacrificata oltre un determinato

livello, valutato sulla base della pluralità di elementi che concorrono ad esprimerne gli aspetti tecnico-qualitativi, graduati secondo il loro ordine di importanza (nella specie, il raggiungimento di un punteggio di almeno 25 punti su 40).

?

Nella decisione emarginata, il supremo giudice amministrativo considera la sottoriportata censura infondata anche indipendentemente dalla legittimità o meno della clausola in s?

?

< Testualmente, nella parte finale della pagina 26 dell'atto di appello, cos'è viene definito il contenuto della censura: «non si contesta la legittimità di una soglia minima per la valutazione delle offerte economiche e cioè di un criterio che impone una valutazione preliminare degli aspetti tecnici dell'appalto e la non ammissione alla successiva fase della valutazione economica dei progetti inferiori alla soglia indicata», bensì «si è dedotto e si deduce invece l'erroneità della applicazione del criterio da parte della Commissione, la quale è giunta alla conclusione assurda di ammettere un solo concorrente all'apertura dell'offerta economica, senza giustificare adeguatamente una soluzione che è palesemente un'eccezione al principio dell'aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa».

?

«In sostanza parte ricorrente, che espressamente dichiara di non contestare, neppure «la legittimità di una aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, imputa (non già alla stazione appaltante di avere apposto una clausola illegittima bensì) alla Commissione di non essersi fatta carico, nel momento della assegnazione del punteggio sulla qualità dell'offerta, che l'incidenza proporzionale dell'indice di sbarramento (25/40), fosse tale da portare, nella concreta applicazione, alla esclusione di quattro concorrenti su cinque, e cioè alla pretermissione di un momento fondamentale del metodo di aggiudicazione prescelto, consistente nella comparazione delle offerte economiche e nel favore per l'aggiudicazione al miglior importo possibile»>

?

In quanto, non è sul criterio fissato dal bando che deve pronunciarsi la Sezione, bensì sull'operato della Commissione giudicatrice, secondo i limiti cognitivi fissati dagli stessi ricorrenti.

<Ma a tale operato nessun addebito può essere mosso, dal momento che del tutto correttamente,

operando lo sbarramento imposto dalle regole concorsuali, la Commissione ha escluso dalla ulteriore fase della gara (aggiudicabile anche in presenza di una sola offerta valida) concorrenti che, fra l'altro, neppure si erano approssimati alla soglia minima fissata dal bando (i punteggi attribuiti sono infatti di 18,5 alle attuali appellanti, 18 alla Vendig System S.p.a, 7 alla F.lli Gentile e 7 alla R.T.I. Butteroni).

?

? La Commissione, infatti, contrariamente a quanto mostrano di ritenere gli appellanti, non doveva e non poteva operare diversamente da quanto stabilito dalle regole concorsuali, né farsi condizionare, nella attribuzione del punteggio per la qualità dell'offerta, da elementi e considerazioni estranei ai parametri prestabiliti.>

?

?

A cura di Sonia LAZZINI

- allegata decisione (pdf? 29 kb)

<https://www.diritto.it/in-una-procedura-di-affidamento-di-servizi-o-misto-con-il-criterio-dell-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-la-clausola-di-sbarramento-relativa-al-livello-minimo-di-qualita-rientra-nell-eserc/>